

# CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, Web [www.unina.it](http://www.unina.it), d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Gaetano Manfredi**, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964,

E

COMUNE DI CERVINARA (AV)  
(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 00293270611, con sede legale in CERVINARA  
provincia AV Via P.ZZA TRESCINE N° 1 CAP 83042 d'ora in  
poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da TANGREDI FILUCCIO nato/a  
CHELMSTADT (REGNO UNITO) il 13-02-1958 e residente per la carica in (¹) CERVINARA  
Via P.ZZA TRESCINE, a ciò autorizzato  
in forza della carica ricoperta.

**PREMESSO** che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

**VISTO** il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

**VISTO** l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

### Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.  
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante;
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal Direttore del Dipartimento, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;

¹. Sede aziendale.

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

### Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto per attività di tirocinio curriculare.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a sottoporre a sorveglianza sanitaria il tirocinante in funzione del profilo di rischio evidenziato tramite il Documento di Valutazione dei Rischi.

### Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs n. 81/2008;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
  - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

### Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
    - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
    - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
    - c) ad applicare al tirocinante/lavoratore equiparato ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 81/08, le misure per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lvo. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
      - Il soggetto "*promotore*" provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:
        - sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria laddove prevista;
        - sottoporre i tirocinanti ad idoneo percorso di informazione e formazione;
        - fornire ai tirocinanti i DPI laddove previsti.
      - Il soggetto "*Ospitante*" provvede:
        - Informare i tirocinanti/lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- inoltre in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitegli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

- integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
  - integrare il percorso di informazione e formazione;
  - fornire ai tirocinanti DPI.
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

### Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

### Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi;
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati;
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

### Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### Articolo 9

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

### Articolo 10

**Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore.**

Li 16 MAG 2017

Firma e Timbro Soggetto Promotore

IL RETTORE

Gaetano Manfredi

IL PRORETTORE  
Arturo De Vivo

Firma e timbro Soggetto Ospitante

Il Rappresentante Legale

*[Firma]*



# CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

## SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale: COMUNE DI CERVINARA  
 Sede legale: Via PZZA TAESCINE n° 1  
 CAP 83012 Città CERVINARA Prov AV  
 Telefono 0824-838811 Fax 0824-838825  
 Sito web COMUNE.CERVINARA.AV.IT email INFO@COMUNE.CERVINARA.AV.IT  
 Pec UFFICIOPROTOCOLLO.CERVINARA@ASKEPEC.IT

Altre sedi :

### Recapito Corrispondenza:

Via PZZA TAESCINE CAP 83012 Città CERVINARA  
 Settore di attività ENTE PUBBLICO

Partita IVA

1010125131271016111

Legale Rappresentante

Cognome TANGAEDI

Nome FILUCCIO

Luogo e Data di Nascita CHELMSFORD 13.02.1958

Associazione di categoria e/o territoriale di appartenenza

Rappresentanze Sindacali presso l'Azienda

☒ CGIL

☒ CISL

☐ UIL

☐ Altro

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli studi di Napoli Federico II

Funzione aziendale SOTT.SSA CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Telefono 0824-838812 Fax 0824-838825

Email INFO@COMUNE.CERVINARA.AV.IT

Dimensione organico:

(barrare la casella)

| N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato                      | N° tirocinanti ospitati in contemporanea |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Fino a 5 unità                          | 1                                        |
| <input type="checkbox"/> Da 6 a 19 unità                         | 2                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maggiore o uguale a 20 unità | Fino ad un massimo del 10% delle unità   |

Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage.

- Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali, il Soggetto Promotore dei dati sopra riportati per le finalità connesse alla convenzione di tirocinio cui la presente scheda è allegata e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali.

Firma e Timbro  
per il Soggetto Ospitante



*[Handwritten signature]*